

ATTO N. 1823/TER

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Vannio Brozzi

*Relatori di minoranza Consiglieri Pietro Laffranco, Maurizio Donati e
Vicepresidente Melasecche Germini*

Relazioni svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3.1.2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente l'11.12.2003


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 16.12.2003



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 dicembre u.s. ha esaminato gli atti nn. 1823-1823/BIS ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione degli atti medesimi alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 3 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dai Consiglieri Laffranco, Donati e dal Vicepresidente Melasecche Germini.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 963 dell'1.7.2003, concernente: "Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3.1.2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.7.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 17.7.2003 (ATTO N. 1823);

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1648 del 5.11.2003, concernente: "Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3.1.2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni – Modificazioni ed integrazioni della deliberazione giuntale n. 963 dell'1.7.2003, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.11.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente l'11.11.2003 (ATTO N. 1823/BIS);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta il 4 settembre 2003;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in data 23.6.2003;

VISTO il parere consultivo espresso dalla I Commissione Consiliare permanente in data 19.11.2003;


VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Vannio Brozzi e per la minoranza dai Consiglieri Pietro Laffranco, Maurizio Donati e dal Vicepresidente Melasecche Germini (ATTO N. 1823/TER);

VISTA la Direttiva 1992/43/CEE "Habitat"

VISTA la Direttiva 2001/42/CE;

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;



VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

VISTO il DPR 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 23;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge regionale 20 maggio 1986, n. 19;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;

VISTA legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

VISTA la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

VISTA la legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;


VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2002, n. 14;

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ____ voti favorevoli, ____
contrari e ____ astenuti espressi nei modi di
legge dai ____ Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3.1.2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”, composta di n. 22 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

TESTO APPROVATO
DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1.

(Modifiche dell'art. 1)

Art. 1.

(Modifiche dell'art. 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2:

idem

- a) le parole "riattivazione delle" sono sostituite da "ripresa dell'attività nelle";
- b) le parole "quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi" sono sostituite da "o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell'art. 2".

Art. 2.

(Sostituzione dell'art. 2)

Art. 2.

(Sostituzione dell'art. 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

idem


"Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di accertamento prevista dall'articolo 5 bis.

3. Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l'insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell'ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l'approvvigionamento



delle risorse necessarie:

- a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all'uso civile e industriale, impiegati nell'industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;
- b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.”.

Art. 3.
(Modifiche dell'art. 3)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 la parola “complessivi” è sostituita da “ordinari”.

2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 le parole “con la quantificazione dei residui materiali autorizzati e non estratti” sono soppresse.

3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000:


- a) dopo la parola “ostativi” sono aggiunte le parole “e condizionanti”;
- b) le parole “, in conformità dell'art. 5, comma 2” sono soppresse.

4. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 è soppressa.

5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 il rapporto “1/100.000” è sostituito da “1/150.000”.

Art. 3.
(Modifiche dell'art. 3)

idem



Art. 4.

(Modifiche dell'art. 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 la parola “quinquennale” è sostituita da “decennale”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:


“2 bis. L'aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

- a) la carta attualizzata dei giacimenti di cava di cui all'articolo 5 bis e la quantificazione dei residui materiali estraibili;
- b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;
- c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;
- d) il censimento attualizzato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;
- e) eventuali criteri per l'apertura di nuove cave all'interno degli ambiti di cui alla lett.b).

2 ter. Ai fini dell'aggiornamento del PRAE e per l'individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al comma 2 bis, i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostativi di cui al comma 2 dell'art. 5, con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono individuare ambiti in cui l'esercizio dell'attività

Art. 4.

(Modifiche dell'art. 4)



estrattiva non è compatibile con l'assetto e lo sviluppo del territorio interessato.

2 quater. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d'uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

2 quinquies. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l'aggiornamento adottato e il PRAE vigente.”.

Art. 5.
(Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

“Art. 5
(Aree di cava)

1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

2. E' comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:


- a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;
- b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;
- c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;

Art. 5.

(Sostituzione dell'art. 5)

1. idem

2. idem



- d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;
- e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;
- f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);
- g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;
- h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;
- i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;
- j) aree del patrimonio agroforestale e dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;
- k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;
- l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 146 comma 1 lett.m) del D.Lgs. 490/99;
- m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. 1089/39;
- n) aree vincolate ai sensi dell'art. 139, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 490/99;
- o) aree tutelate ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, della L.R.27/2000.

3. All'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE.


4 Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, la conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5 bis è tenuta ad acquisire dalla Regione l'esito della valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come recepita dal DPR 357/97.

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2, la

3. idem

4. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis, la Regione esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE Habitat recepita con DPR 357/97.

5. Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella



conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5 bis, è tenuta ad acquisire il parere vincolante della Regione.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva è comunque subordinato all'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività di cava all'ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

- a) insediamenti di valore storico culturale;
- b) nuclei e centri abitati;
- c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;
- d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui al D.Lgs. 490/99 art.139 comma 1 lett. c) d);
- e) aree boscate;
- f) aree di particolare interesse geologico;
- g) acquiferi dei complessi carbonatici;
- h) zone o fasce di esondazione dei corsi d'acqua e aree a rischio frana.

7. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.


8. Il comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.

9. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del

Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5bis la Giunta Regionale esprime parere vincolante.

6. idem

7. 8. e 9. soppressi perché inseriti come comma 2. dell'art. 7 (che modifica l'art. 6 della L.R. 2/00)



comune interessato o dei comuni limitrofi.”

Art. 6.

(Integrazioni della l.r. 2/2000)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 5 bis

(Accertamento dei giacimenti di cava)

1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

- a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;
- b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;
- c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

Art. 6.

(Integrazioni della l.r. 2/2000)

1. idem


Art. 5 bis

(Accertamento dei giacimenti di cava)

1. idem

2. idem

3. idem



- d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;
- e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato, alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel bollettino ufficiale della Regione - BUR e all'albo pretorio del comune e della provincia, nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.


5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lett.f) della legge 23 dicembre 1978 n.833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune, al termine delle procedure di pubblicazione di cui al comma 4, trasmette alla provincia l'istanza di cui al comma 1 o la proposta di accertamento di cui al comma 2, le risultanze dell'esame di cui al comma 3, le

4. Il comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. idem

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla provincia la relativa documentazione.



osservazioni e proposte presentate ai sensi del comma 4, le verifiche di cui al comma 5.

7. La Provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, con specifico riferimento agli interventi di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'esercizio della prevista attività estrattiva.

8. Alla conferenza di cui al comma 7, la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro 60 giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare, in relazione:


- a) alle risultanze dell'esame effettuato dal comune ai sensi del comma 3;
- b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del comune precedente e dei comuni di cui al comma 8;
- c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

7. Sostituire l'ultimo periodo con:
"Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

8. idem

9. idem

10. idem



- d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;
- e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;
- f) alle osservazioni e proposte dei comuni di cui al comma 8;
- g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

11. idem

12. La provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale – PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale – PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

12. idem


13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del comune, della provincia, della regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

13. idem

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

14. idem

- a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;
- b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;
- c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;



d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;

e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del comune procedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'efficacia del provvedimento di cui al comma 14 è subordinato alla ratifica del consiglio comunale. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

Art. 7.

(Modifica dell'art. 6)

15. idem

16. idem

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.


18. idem

19. idem

Art. 7.

(Modifica dell'art. 6)

La rubrica dell'art. 6 della l.r. 2/00 è modificata come segue: "Ricomposizione e compensazione



1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2000, dopo la parola "preesistenti", sono aggiunte le parole "o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari".

Art. 8.

(Sostituzione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 2/2000 è così sostituito:

"Art. 7

(Procedimento per l'approvazione del progetto)

1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al comune

ambientale".

1. *idem*

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/00 le parole "nel R.T.A." sono sostituite con "nelle norme regolamentari"


3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 2/00 sono aggiunti i seguenti: "

4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità.
5. Il comune, anche su proposta dell'istante, può disporre la sostituzione dell'intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi."

Art. 8.

(Sostituzione dell'art. 7)

idem



territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e con le disposizioni comunali.

2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

3. Il comune, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell'intervento proposto al provvedimento di accertamento di cui all'articolo 5 bis, comma 16.

4. Nei trenta giorni successivi il comune convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l'attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall'articolo 37 della l.r. 31/1997.

5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della l.r. 11/1998, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 7 della legge regionale stessa.”.

Art. 9.


(Modifiche dell'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, dopo la parola “cava”, sono aggiunte le parole “per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i

Art. 9.

(Modifiche dell'art. 8)

1. idem



casi di cui all'articolo 8 bis".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 2/2000 è aggiunto i seguenti:

"6 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all'articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 11/1998. Il rilascio dell'autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali.

6 ter. L'autorizzazione di cui al comma 6bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate."

Art. 10.

(Integrazioni della l.r. 2/2000)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8 bis.
(Concessioni)

1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione,

2. La lett. f) del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 2/00 è così sostituita:


"f) l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell'art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 6;"

3. idem comma 2.

Art. 10.

(Integrazioni della l.r. 2/2000)

idem



enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art. 18bis. Il comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927.

2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.


Art. 8 ter.
(Impianti connessi)

1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all'interno delle aree di cava è consentita l'installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

2. Il comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

Art. 8 quater.
(Attività estrattive in deroga)

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il comune interessato, l'esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.”



Art. 11.

(Modifiche dell'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2000 dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le parole "o concessione".

Art. 12.

(Modifiche dell'art. 10)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10 della l.r. 2/2000, dopo la parola "garantire", sono aggiunte le parole " , anche limitatamente a una o più fasi successive e funzionali,".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 2/2000 la parola "ed" è sostituita con le parole "e può essere".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.".

Art. 13.

(Modifiche dell'art. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

"1. Il titolare dell'autorizzazione o della

Art. 11.

(Modifiche dell'art. 9)

1. idem

2. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 2/00 le parole "dal R.T.A." sono sostituite con "dalle norme regolamentari"

Art. 12.


(Modifiche dell'art. 10)

idem

Art. 13.


(Modifiche dell'art. 11)

idem



concessione ha l'obbligo di:

- a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;
- b) comunicare alla Regione, alla provincia e al comune, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall'articolo 20 del decreto legislativo 624/1996, e di trasmettere contestualmente alla provincia copia dell'autorizzazione e del progetto approvato;
- c) comunicare al comune e alla provincia competenti, almeno otto giorni prima, l'inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;
- d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all'articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;
- e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- f) presentare al comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell'attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla provincia competente;
- g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 12, comma 3, al Comune e alla Regione.”.



Art. 14.
(Sostituzione dell'art. 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(Contributo per la tutela dell'ambiente)

1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo, per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione entro il 30 giugno di ogni anno, in base ai seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto con riferimento alle categorie di materiali indicate:


- a) ghiaie e sabbie: 0,25 euro;
- b) argille: 0,25 euro;
- c) arenarie e calcareniti: 0,30 euro;
- d) calcari: 0,35 euro;
- e) basalti: 0,35 euro;
- f) altre: 0,30 euro.

3. Il cinquanta per cento del contributo di cui al comma 2 va versato a favore del comune e l'altro cinquanta per cento a favore della Regione.

4. Il comune utilizza le somme di cui al comma 3 sulla base di un piano di riparto, anche pluriennale, da inviare alla Regione, per interventi infrastrutturali opere e servizi di tutela ambientale, comunque connesse all'esercizio dell'attività estrattiva, compreso il recupero ambientale delle cave dismesse.

Art. 14.
(Sostituzione dell'art. 12)

idem



5. La Regione utilizza le somme di cui al comma 3 anche per:

- a) studi ricerche attività di supporto alla programmazione regionale, promozione e sostegno ad azioni e politiche di piano, compreso l'impiego nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edilizia residenziale di materiali assimilabili o alternativi ai prodotti di cava;
- b) finanziamenti in favore delle Province per le attività di vigilanza in materia di cave;
- c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile;

6. La somma erogata a favore delle province è ripartita in ragione delle quantità di materiali di cava estratti nel territorio di competenza.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 13/2000.


8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18 ter.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6 bis.”.

Art. 15.
(Modifica dell'art. 13)

Art. 15.
(Modifica dell'art. 13)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 2/2000 il periodo “i quali sulla base delle competenze stabilite dall'art. 4 commi 1 e 2 accertano la rispondenza dei lavori stessi con quanto previsto nel progetto e nel provvedimento di autorizzazione” è sostituito con “per i provvedimenti di rispettiva competenza”.



1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2000 le parole "alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato" sono sostituite da "anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione".

Art. 16.
(Modifiche dell'art. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 le parole "dai Comuni territorialmente competenti anche in forma associata" sono sostituite da "dalle province".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell'attività di vigilanza sono trasmessi al comune interessato al fine dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

1 ter. Le modalità per il coordinamento tra provincia e comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d'indirizzo e coordinamento."

Art. 17.
(Modifiche dell'art. 15)

2. idem comma 1

Art. 16.
(Modifiche dell'art. 14)

1. idem

2. idem

3. Il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 2/2000 è così sostituito:


"3. L'autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell'ARPA".

4. Il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

Art. 17.
(Modifiche dell'art. 15)

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

"b) il titolare dell'autorizzazione non adempia agli



1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente lettera:

“d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore, siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, come individuate dalla Giunta regionale;”

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2000 è aggiunta la seguente lettera:

“e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.”

Art. 18.
(Modifiche dell'art. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2000 le parole “a proprie spese” sono sostituite da “a spese del medesimo”.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 2/2000, dopo le parole “comma 1”, sono aggiunte le parole “o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto”.

Art. 19.
(Modifiche dell'art. 17)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole “da lire sessanta milioni a lire seicento milioni” sono sostituite da “da euro trentamila a euro trecentomila”.

2. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole “a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni” sono sostituite da “a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila”.

3. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma:

“7. Per il mancato adempimento da parte del

obblighi di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2”;

2. idem comma 1

d) sopprimere la frase : « siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, come individuate dalla Giunta regionale;”.


3. idem comma 2

Art. 18.
(Modifiche dell'art. 16)

idem

Art. 19.
(Modifiche dell'art. 17)

idem



titolare dell'autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.”.

Art. 20.

(Sostituzione dell'art. 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Riutilizzo di rifiuti inerti)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.


3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono prevedere l'utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio, 1986, n. 19, riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

Art. 20.

(Sostituzione dell'art. 18)

idem



Art.21

(Integrazione della l.r. 2/2000)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 18 bis

(Norme regolamentari di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 18 ter.

(Valorizzazione di materiali assimilabili)

1. I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all'articolo 2, comma 1 e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per territorio, qualora, sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali.

2. Il comune utilizza, direttamente o indirettamente, i materiali di cui al comma 1 per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.

3. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali, di cui al comma 1, superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o


Art.21

(Integrazione della l.r. 2/2000)

1. Per l'attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. idem

Idem



impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Art. 18 quater.
(*Ricerca e innovazione*)

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione dei materiali inerti utilizzati nell'industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

idem

Art. 18 quinquies.
(*Consorzi volontari*)

1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

idem


Art. 18 sexies.
(*Norma finanziaria*)

1. Il contributo previsto all'articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi".

idem

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 comma 5 della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 05.1.013 del bilancio regionale 2003, parte spesa, denominata "Cave, miniere e acque minerali".

3. Il contributo di cui al comma 5 dell'art. 6 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata "Vendita beni e servizi" ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell'unità



previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana".

4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.".

Art. 22.
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge i commi 1 e 8 dell'articolo 19 della l.r. 2/2000 continuano ad applicarsi limitatamente ai piani attuativi ritenuti, dal comune competente, compatibili con il progetto di PRAE adottato dalla Giunta regionale.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicabilità delle norme transitorie di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 19 della l.r. 2/2000.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta le norme regolamentari attuative, ai sensi dell'articolo 18 bis della l.r. 2/2000, come aggiunto dall'articolo 20 della presente legge, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della stessa.

4. Le previsioni di aree di cava in contrasto con il PRAE contenute negli strumenti urbanistici comunali decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli strumenti urbanistici stessi vanno altresì adeguati al provvedimento comunale di cui all'articolo 5 bis, comma 16 della l.r. 2/2000, come aggiunto dall'articolo 6 della presente legge.

5. In sede di prima applicazione, le previsioni in materia di cave contenute nei PTCP vigenti alla data

Art. 22.
(Norme transitorie)


1. idem

2. idem

3. inserito al comma 1 art. 18bis dell'art. 21 della presente legge

4. idem

5. idem



di entrata in vigore della presente legge sono adeguate ai criteri del PRAE, entro sei mesi dalla data della sua approvazione.

6. Con riferimento al primo PRAE da approvare dopo l'entrata in vigore della presente legge, la partecipazione istituzionale di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998 si realizza attraverso il parere del Consiglio delle autonomie locali, rilasciato prima della deliberazione giuntale definitiva di proposta dell'atto al Consiglio.

6. idem

7. Gli impianti di prima lavorazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non smantellati al termine dei lavori di cava, possono essere autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2000.

7. idem

8. In sede di prima applicazione, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere convertiti dai comuni, ad istanza dei soggetti interessati, nei procedimenti disciplinati dalla l.r. 2/2000, come modificata e integrata dalla presente legge, a condizione che essi non siano in contrasto con il progetto di PRAE adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della stessa l.r. 2/2000, come sostituito dall'articolo 4, comma 1 della presente legge.

8. idem